FILCAMS – CGIL ***CONFESERCENTI Treviso***
FISASCAT – CISL ***UNASCOM CONFCOMMERCIO Treviso***
UIL-TuCS – UIL ***ADICONSUM - FEDERCONSUMATORI***

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 settembre 2006 presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso,

tra

le Associazioni datoriali: Confesercenti Treviso rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Renzo Bampa, assistito dal Segretario Luigi Pasqualon, e Unascom-Confcommercio Treviso rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Renato Salvadori, assistito dal Segretario Unascom-Confcommercio Piero Tedesco e dal Responsabile Servizi Sindacali Unascom-Confcommercio Luca Bertuola.

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali per la Filcams CGIL Luigino Tasinato, per la Fisascat CISL Mirco Ceotto e per la UiltUcs UIL Massimo Marchetti,

alla presenza

delle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, rappresentata da Eugenio Dal Cin, e Federconsumatori, rappresentata da Roberto De Marco,

premesso

- che le parti convengono sulla necessità di rivedere gli indirizzi in materia di orari e turni di chiusura delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche alla luce delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 così come fissati nel verbale di accordo tra le medesime parti del 5 marzo 1999, anche alla luce della L.R. n° 15 del 13 Agosto 2004;
- che dette linee di indirizzo risultano opportune per rendere il più omogeneo possibile il comportamento degli operatori commerciali rispetto alla liberalizzazione introdotta dalla "Legge Bersani", con il fine ultimo di poter fornire un servizio completo ed esaustivo al consumatore, ed equilibrato rispetto alle diverse esigenze degli esercenti attività commerciali, sempre in sede fissa e su aree pubbliche, dei consumatori stessi e dei lavoratori dipendenti occupati presso le attività terziarie;
- che in ogni caso l'omogeneità di comportamento risulta comunque utile e necessaria alle Amministrazioni Comunali nella loro funzione di coordinamento prevista dallo stesso Decreto Legge Bersani (art. 11 comma 1°) con riferimento anche a quanto disposto dall'art. 3 comma 3° della legge 08.06.1990 n. 142 e L.R. n. 15 del 17 Agosto 2004, nonché

alla generalità dei consumatori in termini di chiarezza ed efficacia degli orari delle attività commerciali;

- che le parti intendono limitare la conflittualità tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti attraverso un sistema concordato di nastri orari e orari di lavoro, nonché attraverso una disciplina dei turni di riposo e del lavoro domenicale e festivo;

considerati

i dati emersi da un'indagine a suo tempo effettuata ed ad oggi ritenuta ancora valida dalle parti in ambito provinciale, alla quale ha aderito oltre il 70% dei Comuni, dai quali si evidenzia in modo inconfutabile l'esigenza di una concertazione complessiva sul tema degli Orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche con le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Commercio nonché di un'azione forte di coordinamento ed indirizzo,

le parti convengono

di sottoscrivere questo verbale di accordo al fine di fornire a tutti gli addetti del settore commercio, operatori commerciali e lavoratori dipendenti, associati e non alle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria, nonché alle Amministrazioni Comunali, le seguenti norme per un omogeneo comportamento rispetto al decreto legislativo n. 114/98 e alla L.R. n. 15 del 17 Agosto 2004, norme ritenute dalle parti stesse congrue ed equilibrate rispetto alle esigenze di tutte le componenti interessate (imprenditori, lavoratori dipendenti, consumatori) in materia di orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e di turni di chiusura.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) NASTRI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Al fine di facilitare gli operatori commerciali dei vari settori merceologici nonché di conformare l'accordo alla L.R. n. 15 del 17 Agosto 2004, le parti convengono di prendere a riferimento i settori merceologici così come stabiliti dalla programmazione commerciale all'art. 7 comma 4 della L.R. n. 15 del 17 Agosto 2004:

 a) Alimentare
 b) Non alimentare generico
 c) Non alimentare a grande fabbisogno di superficie
 d) Misto

- Gli esercizi commerciali corrispondenti ai settori sopra indicati potranno autodeterminarsi l'orario di attività all'interno delle fasce prefissate e sottoriportate e comunque nel rispetto delle 13 ore di apertura così come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 114 del 1998.

- La pausa pranzo interna al nastro orario di apertura dell'esercizio, così come sotto stabilito, sarà per tutti gli operatori commerciali autodeterminata e/o facoltativa.

Orari di apertura e chiusura invernali:

- **Alimentare**

Apertura tra le ore 7.00 e le 9.00
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 20.00

- **Non alimentare generico**

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 20.00

- **Non alimentare a grande fabbisogno di superficie**

Apertura tra le ore 8.30 e le 9.30
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 20.00

- **Misto**

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 20.00

Orari di apertura e chiusura estivi:

- **Alimentare**

Apertura tra le ore 7.00 e le 8.30
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 20.00

- **Non alimentare generico**

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 21.00

- **Non alimentare a grande fabbisogno di superficie**

Apertura tra le ore 8.30 e le 9.30
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 21.00

- **Misto**

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa
Chiusura non oltre le ore 21.00

2) NASTRI ORARI E ORARI DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Nastro orario di lavoro in turno spezzato

- Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.

- A riguardo le parti fissano in 11 ore il nastro orario massimo per i lavoratori dipendenti del settore. Le parti convengono di portare il nastro orario a 10 ore e 30 minuti a partire dal 1° Gennaio 2008, previa verifica.

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004 (di seguito CCNL Vigente), all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le R.S.U./R.S.A. ove costituite.

Nastro orario e orario di lavoro in turno unico

- Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in ore 6 e 40 minuti al giorno.

- In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.

3) TURNI DI CHIUSURA INFRASETTIMANALI

- Le parti ritenendo necessario mantenere l'obbligatorietà delle chiusure infrasettimanali degli esercizi commerciali concordano di fissarle nelle giornate di lunedì mattino, mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio, lasciando facoltà agli operatori di scegliere la collocazione della mezza giornata obbligatoria di chiusura. Viene fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale sul Commercio in aree pubbliche n° 10/2001 in merito all'obbligo previsto per le Amministrazioni Comunali di raccordare gli orari del commercio su aree pubbliche con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

- Resta fermo l'obbligo di comunicazione della stessa all'Amministrazione Comunale e di informazione, attraverso cartello, ai consumatori.

- Tale obbligo vale anche per gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante.

4) GIORNATE DI LAVORO E TURNI DI RIPOSO PER I DIPENDENTI

- Le parti convengono che per tutti i lavoratori dipendenti del settore l'orario di lavoro, in turno spezzato, sia obbligatoriamente articolato in 10 mezze giornate la settimana.

- Sarà così prevista mezza giornata di riposo in corrispondenza con la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale dell'esercizio commerciale, ed un'ulteriore mezza giornata di riposo, così come previsto dal CCNL Vigente, a rotazione tra i dipendenti dell'azienda.

- Resta inteso che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di cui al D.Lgs n° 66 del 2003 art. 9.

- In caso di deroghe previste dalle Amministrazioni locali alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata le parti concordano che la mezza giornata di riposo dei lavoratori dipendenti venga spostata, per la durata della deroga, ad altro giorno della stessa settimana di concerto tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U./R.S.A. ove costituite.

5) DEROGHE DOMENICALI E FESTIVE

- Le parti unitariamente confermano le posizioni, in più occasioni e sedi espresse, circa la loro contrarietà alle deroghe generalizzate all'obbligo di chiusura domenicale e festiva ribadendo il limite massimo di deroghe, così come previsto dal D.Lgs. 114/98 art. 11, in numero di 8 domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre e salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Decreto stesso.

- Ritengono tuttavia di concordare che le eventuali deroghe riguardanti il commercio sia in sede fissa che su aree pubbliche ricadano su tutto il territorio provinciale nelle giornate sotto indicate:
 - Prima Domenica rientrante nel periodo dei saldi invernali
 - Domenica delle Palme
 - Seconda, penultima e ultima Domenica di Ottobre
 - Ultime due Domeniche di Novembre
 - Una domenica da stabilirsi in ambito locale attraverso la concertazione tra le Amministrazioni Comunali e le parti firmatarie del presente accordo, in occasione di manifestazioni anche a carattere sovracomunale.

- Oltre alle otto domeniche così come individuate, le parti ribadiscono che la normativa vigente non prevede ulteriori deroghe, fatta eccezione per le città d'arte e turistiche e per le domeniche e festività del mese di dicembre nonché per quanto previsto dalla L.R. 10/2001 art 8 in materia di mercati straordinari.

6) LAVORO DOMENICALE E FESTIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

- Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal CCNL Vigente, dalle leggi e da quanto stabilito nel presente verbale, concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS, R.S.U / R.S.A. ove costituite.

- Le parti convengono di elevare al 45% la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo.

8) DICHIARAZIONI DELLE PARTI

- Le parti concordano di ritrovarsi alla luce delle Ordinanze Sindacali che le Amministrazioni Comunali emaneranno anche a seguito del presente accordo.

9) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CHIUSURA DOMENICALE O FESTIVA

- Le parti, preso atto dei contenziosi generati dalla precedente disciplina in materia di sanzioni all'illecito amministrativo in materia di obbligo di chiusura domenicale e festiva, considerato quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 17 Agosto 2004 all'art. 40, invitano le Amministrazioni Comunali al rigoroso controllo degli abusi.

10) DECORRENZA E DURATA

- Il presente Accordo entrerà in vigore il 25 Settembre 2006 e le parti si incontreranno per armonizzarlo qualora mutino le norme che regolano le materie trattate.

- Il presente accordo avrà validità fino al 31 12 2008 e sarà considerato comunque valido sino al suo rinnovo.

11) INVIO ACCORDO

- Le parti convengono di notificare copia del presente Accordo alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL Provinciale nonché di inviarlo all'Associazione dei Comuni della Marca, alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Treviso e alle Associazioni dei Consumatori.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILCAMS – CGIL
Luigino Tasinato

FISASCAT – CISL
Mirco Ceotto

UILTuCS – UIL
Massimo Marchetti

CONFESERCENTI Treviso

Renzo Bampa

Luigi Pasqualon

UNASCOM – CONFCOMMERCIO Treviso

Renato Salvadori

Piero Tedesco

Luca Bertuola

ADICONSUM
Eugenio Dal Cin

FEDERCONSUMATORI
Roberto De Marco